



Il Convitto Armonico

Associazione di promozione sociale

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE CORALE

1. L'attività musicale è il principale mezzo per il perseguimento dello scopo sociale dell'Associazione di Promozione Sociale Il Convitto Armonico (in seguito denominata Associazione), per cui viene costituita una sezione corale, composta da Associati (in seguito denominati Cantori).
2. La sezione corale, in base all'Art. 2 dello Statuto, ha il compito di eseguire il repertorio, con esecuzioni pubbliche e/o registrazioni audio o video.
3. In base all'Art. 13 dello Statuto, la conduzione della sezione corale è attribuita alla Direzione tecnica-musicale (in seguito denominata Direzione), composta da:
 - a) Direttore del Coro, che dirige l'attività musicale e cura la formazione musicale;
 - b) Direttore Artistico, che orienta l'attività musicale e ne stabilisce i programmi.
4. Direttore del Coro e Direttore Artistico sono parimenti ai Cantori sottoposti al presente Regolamento e svolgono le rispettive funzioni nel rispetto dei ruoli e dei relativi poteri stabiliti dallo Statuto
5. La Direzione assume la responsabilità di concretizzare le finalità artistiche e culturali dell'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, allo scopo, sono ad essa attribuite le più ampie facoltà delle decisioni di carattere tecnico e sul percorso di formazione musicale interno dei Cantori e a loro compete l'organizzazione e la fissazione del calendario delle prove.
6. Data la necessità di assicurare un adeguato livello tecnico e una uniforme preparazione degli Aderenti alla sezione musicale per preservare la consolidata reputazione del Convitto Armonico, l'ammissione alle attività della sezione corale può avvenire esclusivamente in osservanza del presente regolamento.
7. Modalità di ammissione alle attività della sezione corale:
 - a) i Soci ordinari dell'Associazione di Promozione Sociale Il Convitto Armonico possono richiedere di partecipare alle attività della sezione corale; la Direzione è delegata a valutare le richieste di ammissione alla sezione corale previa verifica attitudinale di tecnica vocale e teoria musicale;
 - b) gli aspiranti Soci, in attesa che la propria domanda di ammissione sia valutata dal Direttivo possono partecipare temporaneamente alle prove quali uditori, sottponendosi alla verifica attitudinale da parte della Direzione una volta iscritti nel libro dei Soci; l'eventuale rigetto della richiesta comporterà anche l'esclusione dalle prove con effetto immediato anche in pendenza del ricorso presso l'Assemblea degli Associati, ai sensi dell'Art. 5 comma 3 dello Statuto.



Il Convitto Armonico

Associazione di promozione sociale

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE CORALE

8. Per gli aspiranti Cantori, la Direzione può stabilire un periodo di formazione o consigliare lezioni presso Insegnanti esterni prima di effettuare detta verifica attitudinale; può altresì ritenere necessarie ulteriori verifiche successive, salvo constatare il mancato raggiungimento di un livello tecnico compatibile con le attività della sezione corale il che comporterà la proposta al Direttivo di non ammissione alla sezione corale.
9. Anche dopo l'ammissione alla sezione corale, la Direzione può stabilire che il Cantore segua percorsi di formazione, collettivi, personalizzati o esterni, prima che lo stesso possa partecipare ad esecuzioni pubbliche o registrazioni.
10. In occasione di attività che richiedano competenze particolari, la Direzione può proporre agli Associati di aggregare alla sezione corale cantori e/o musicisti che non siano appartenenti ai Soci ordinari; se non Soci e collaborano in quanto professionisti, per essi può essere concordato un compenso; dette collaborazioni devono essere approvate a maggioranza semplice dagli Associati, anche se non Cantori, ed hanno necessariamente durata limitata nel tempo, per la singola iniziativa o con una scadenza temporale stabilita preventivamente.
11. Per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività musicale e delle iniziative di cui all'Art. 2 dello Statuto, l'Assemblea degli Associati può stabilire che la Direzione sia coadiuvata da uno o più Soci che volontariamente svolgano attività di supporto, ferme restando le prerogative del Direttore del Coro e del Direttore Artistico come da Art. 13 dello Statuto.
12. In osservanza dell'Art.6 dello Statuto, i Cantori, in quanto Soci, sono tenuti a partecipare alle prove, alle sedute di preparazione ed alle attività di formazione; il Direttivo può stabilire criteri oggettivi di esclusione dalla sezione corale per coloro che non dovessero dimostrare impegno e costanza, ancorché non ricorrano cause di esclusione da Socio ai sensi dello Statuto.
13. Eventuali controversie tra uno o più Cantori e la Direzione devono essere valutate dal Direttivo, con astensione dal giudizio di eventuali soggetti in conflitto di interesse.
14. Eventuali controversie tra la Direzione e il Direttivo devono essere poste all'ordine del giorno della prima Assemblea ordinaria degli Associati utile, eventualmente all'uopo convocata, con astensione dal voto di eventuali soggetti in conflitto di interesse.
15. Le revisioni del presente Regolamento possono essere proposte dalla Direzione, da Soci o essere iniziativa del Direttivo, e sono soggette al voto da parte dell'Assemblea ordinaria degli Associati, con applicazione dal giorno successivo all'approvazione.
16. In parziale deroga dell'Art. 7, considerando che gli Associati iscritti nel libro dei Soci alla data del 18 ottobre 2019 hanno già compiuto il rispettivo percorso di inserimento e formazione, essi sono di diritto ammessi alla sezione corale.

La Spezia, 5 aprile 2020